

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

FILOSOFIA DELLO SPIRITO

A cura di
ALBERTO BOSI



FILOSOFIA DELLO SPIRITO

UTET Libreria - Torino
www.utetlibreria.it

© 2000 Unione Tipografico-Editrice Torinese nella collana
Classici della Filosofia fondata da Nicola Abbagnano, diretta da
Tullio Gregory

© 2005 UTET S.p.A.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFILCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO), via delle Erbe 2 - 20121 Milano, e-mail segreteria@aidro.org.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2005 da:
Stamperia Artistica Nazionale, Torino,
per conto della UTET Libreria

Ristampe: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2005 2006 2007 2008 2009

INDICE

	9	Introduzione	191
	67	Nota bibliografica	191
ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO			
PARTE TERZA. FILOSOFIA DELLO SPIRITO			
86	CONCETTO DELLO SPIRITO § 381		
100	DIVISIONE § 385		
105	PRIMA SEZIONE. LO SPIRITO SOGGETTIVO §§ 387-482		
109	A. Antropologia. L'anima naturale § 388		
118	a) L'anima naturale § 391		
118	α) Qualità naturale § 392		
139	β) Cambiamento naturale § 396		
157	γ) La sensazione § 399		
182	b) L'anima del sentimento § 403		
184	α) L'anima del sentimento nella sua immediatezza § 405		
217	β) Il sentimento di sé § 407		
237	γ) L'abitudine § 409		
246	c) L'anima effettivamente reale § 411		
253	B. Fenomenologia dello spirito. La coscienza § 413		
259	a) La coscienza come tale § 418		
259	α) La coscienza sensibile § 418		
262	β) Il percepire § 420		
264	γ) L'intelletto § 422		
266	b) L'autocoscienza § 424		
268	α) Il desiderio § 426		
272	β) L'autocoscienza del riconoscimento § 430		
278	γ) L'autocoscienza universale § 436		

281	c) La ragione § 438
281	C. Psicologia. Lo spirito § 440
292	a) Lo spirito teorico § 445
297	α) L'intuizione § 446
307	β) La rappresentazione § 451
309	αα) Il ricordo § 452
312	ββ) L'immaginazione § 455
327	γγ) La memoria § 461
333	γ) Il pensiero § 465
338	b) Lo spirito pratico § 469
340	α) Il sentimento pratico § 471
345	β) Gli impulsi e l'arbitrio § 473
349	γ) La felicità § 479
350	c) Lo spirito libero § 481
353	SECONDA SEZIONE. LO SPIRITO OGGETTIVO §§ 483-552
356	Divisione § 487
356	A. Il diritto § 488
356	a) Le proprietà § 488
358	b) Il contratto § 493
359	c) Il diritto contro il torto § 496
362	B. La mortalità § 503
363	a) Il proposito § 504
363	b) L'intenzione ed il bene § 505
364	c) Il bene ed il male § 507
367	C. L'eticità § 513
369	a) La famiglia § 518
371	b) La società civile § 523
371	α) Il sistema dei bisogni § 524
373	β) L'amministrazione della giustizia § 529
378	γ) La polizia e la corporazione § 533
379	c) Lo stato § 535
380	α) Diritto statale interno § 537
394	β) Diritto statale esterno § 547
395	γ) La Storia universale § 548
412	TERZA SEZIONE. LO SPIRITO ASSOLUTO §§ 553
413	A. L'arte § 556
419	B. La religione rivelata § 564
424	C. La filosofia § 572
443	Indice dei nomi

INTRODUZIONE

§ 532

L'amministrazione della giustizia ha la destinazione di attivare il lato astratto della libertà della persona nella società civile, conferendogli necessità. Questa attivazione poggia però dapprima sulla soggettività particolare del giudice, in quanto qui non è ancora data la necessaria unità di tale soggettività con il diritto in sé. A sua volta, la cieca necessità del sistema dei bisogni non è ancora elevata alla coscienza dell'universale, e attivata a partire da questa.

γ) La polizia e la corporazione

§ 533

L'amministrazione della giustizia esclude da sé ciò che appartiene soltanto alla particolarità delle azioni e degli interessi, ed abbandona all'accidentalità tanto il verificarsi dei delitti quanto la cura del benessere pubblico. Nella società civile, lo scopo è la soddisfazione del bisogno, anzi — trattandosi di un bisogno dell'uomo — la sua soddisfazione in modo uniforme e universale; vale a dire, la *garanzia* di questa soddisfazione. Nel meccanismo della necessità sociale, tuttavia, emerge in vari modi l'accidentalità di tale soddisfazione, sia riguardo alla mutevolezza dei bisogni stessi, nei quali l'opinione ed il gradimento soggettivo hanno una parte importante, sia a causa dei luoghi, dei legami tra un popolo e l'altro, degli errori e degli inganni che possono introdursi in singole parti dell'intero meccanismo, riuscendo a produrvi scompiglio, come anche in particolare a causa della limitata capacità del singolo di trarre per sé profitto da quel patrimonio generale. Il corso di quella necessità abbandona inoltre al loro destino le particolarità mediante le quali viene effettuato; esso non contiene *per sé* lo scopo affermativo di assicurare la soddisfazione dei *singoli*, ma può, a questo riguardo, essere adeguato quanto anche non esserlo; ed i singoli costituiscono qui per se stessi lo scopo moralmente giustificato.

§ 534

La coscienza dello scopo essenziale, la conoscenza della modalità d'azione delle forze e dei mutevoli ingredienti dei quali è composta quella necessità, come pure il mantenimento di quello scopo in essa e contro di essa, hanno *da un lato*, rispetto alla concretezza della società civile, il rapporto d'una universalità *esteriore*. Questo ordinamento è, in quanto potenza attiva, lo Stato esteriore, il quale — nella misura in cui si radica nello Stato superiore, nello Stato sostanziale, appare come *polizia* di Stato. *D'altra parte*, in questa sfera della particolarità, lo scopo dell'universalità *sostanziale* e della sua attuazione rimane limitato ad affare di rami ed interessi particolari. Nasce così la *corporazione*, nella quale il cittadino particolare trova, in quanto privato, la garanzia del proprio patrimonio, nel momento stesso in cui esce dal suo privato, singolo interesse, ed esercita un'attività consapevole per uno scopo relativamente universale, come ha la propria eticità nei doveri giuridici e sociali.

c. LO STATO

§ 535

Lo Stato è la sostanza etica *autocosciente*, è l'unione del principio della famiglia e di quello della società civile. La stessa unità che è nella famiglia come sentimento dell'amore, è la sua essenza, la quale tuttavia riceve al tempo stesso dal secondo principio, della volontà che sa e agisce a partire da se stessa, la *forma* d'una universalità *saputa*. Questa forma, come le sue determinazioni che si sviluppano nel sapere, ha per contenuto e scopo assoluto la razionalità, cioè vuole per sé tale razionalità.

§ 536

Lo Stato è:

α) in primo luogo la sua interna configurazione come sviluppo che si rapporta a se stesso: *diritto statale interno o costituzione*;

β) in secondo luogo, è individuo particolare, in rapporto con altri individui particolari: *diritto statale esterno*;

γ) questi spiriti particolari, però, non sono che momenti nello sviluppo dell'idea universale dello spirito nella sua realtà effettiva: *storia universale*.

α) *Diritto statale interno*

§ 537

L'essenza dello Stato è l'universale in sé e per sé, la razionalità del volere; ma, in quanto ha sapere di sé e si attua, è pura e semplice soggettività, e, in quanto realtà effettiva, è un individuo. La sua *opera* – considerata in relazione all'estremo della singolarità come moltitudine di individui – è duplice. Da un lato, esso li conserva in quanto persone, quindi fa del *diritto* una realtà effettiva necessaria, e inoltre promuove il loro *benessere*, cui ciascuno provvede innanzitutto per proprio conto, ma che ha assolutamente un aspetto universale, in quanto protegge la famiglia e guida la società civile. *D'altra parte*, lo Stato riconduce la famiglia e la società civile – insieme all'intera disposizione interiore ed attività del singolo, in quanto questo si sforza d'essere un centro per se stesso – entro la vita della sostanza universale, ed in questo senso, in quanto potenza libera, interviene in quelle sfere, a lui subordinate, e le mantiene in un'immanenza sostanziale.

§ 538

Le *leggi* esprimono le determinazioni del contenuto della libertà oggettiva. In primo luogo, per il soggetto immediato, per il suo arbitrio indipendente ed il suo interesse particolare, esse sono dei limiti. In secondo luogo, però, esse sono assoluto *scopo finale* ed *opera* universale. Le leggi, infatti, vengono prodotte mediante le funzioni dei diversi *ceti* che, sulla base della generale particolarizzazione, si frammentano ulteriormente, e mediante ogni attività e cura privata dei *singoli*. In terzo luogo, infine, le leggi sono la sostanza della volontà libera dei singoli e

della loro disposizione interiore; e così si configurano come *ethos* vigente.

§ 539

Lo Stato, in quanto spirito vivente, non è nient'altro che un tutto organizzato, differenziato in attività particolari. Queste attività, procedendo dall'*unico* concetto (anche se non saputo come concetto) della volontà razionale, producono continuamente lo Stato stesso come loro risultato. La *costituzione* è quest'articolazione del *potere statale*. Essa contiene le determinazioni secondo le quali la volontà razionale, nella misura in cui essa è, negli individui, solo *in sé* volontà universale, da una parte giunge a coscienza ed intelligenza di sé, e viene *trovata*, d'altra parte, mediante l'efficienza del governo e delle sue branche particolari, viene tradotta in realtà effettiva ed in questa conservata, e protetta tanto contro la soggettività accidentale del governo quanto contro quella dei singoli. La costituzione è la *giustizia* esistente, in quanto realtà effettiva della *libertà* nello sviluppo di tutte le sue determinazioni razionali.

Libertà ed *eguaglianza* sono le categorie semplici nelle quali spesso si è riassunto ciò che dovrebbe formare la determinazione fondamentale, lo scopo ed il risultato ultimo della costituzione. Per quanto vera sia quest'affermazione, il difetto di tali determinazioni è ch'esse sono totalmente astratte; fissate in questa forma astratta, sono esse che non lasciano sorgere, o distruggono, la concretezza, vale a dire, un'articolazione dello Stato, una *costituzione* ed un governo in generale. Con lo Stato compare l'ineguaglianza, la differenza tra poteri di governo e governati, autorità, funzionari, presidenti ecc. Il principio dell'eguaglianza, se applicato coerentemente, respinge tutte le differenze e non lascia sussistere alcun tipo di contesto statale. – Certo, le determinazioni di cui sopra sono le basi di questa sfera; ma, essendo le più astratte, sono anche le più superficiali e, proprio per questo, senz'altro le più consuete; perciò è interessante considerarle un po' più da vicino. Anzitutto, per quanto riguarda l'*eguaglianza*, la frase corrente secondo

quanto individuo singolo, esso è *esclusivo* nei confronti di altri individui dello stesso tipo. Nei loro reciproci *rapporti* entrano l'arbitrio e l'accidentalità, poiché tra di loro l'*universale* del diritto, a causa del carattere di totalità autonome che hanno queste persone, ha solo il carattere del *dover essere*, non è *effettivamente reale*. Questa indipendenza fa delle controversie tra Stati un rapporto di forza, uno *stato di guerra*, in vista del quale il ceto universale si determina allo scopo particolare della conservazione dell'indipendenza dello Stato nei confronti di altri Stati, diventando *ceto del valore militare*.

§ 546

Lo stato di guerra mostra la sostanza dello Stato nella sua individualità che si spinge fino alla negatività astratta, come la potenza nella quale l'indipendenza particolare dei singoli, e la loro immersione nell'esistenza esterna del possesso, e nella vita naturale, sente la propria *nullità*. Tale potenza realizza la conservazione della sostanza universale per mezzo del sacrificio — compiuto con l'animo volto alla sostanza — di questa realtà determinata naturale e particolare, vanificando la vanità che le si oppone.

β) *Diritto statutale esterno*

§ 547

Mediante lo stato di guerra viene posta in gioco l'indipendenza degli Stati. Sotto un certo aspetto, si effettua il riconoscimento reciproco delle libere individualità nazionali (§ 430) e, mediante *accordi di pace* che dovrebbero durare per sempre, si stabiliscono tanto questo riconoscimento generale quanto le particolari competenze reciproche dei popoli. Il *diritto statutale esterno* si basa da un lato su questi trattati positivi; ma sotto questo profilo non contiene se non diritti privi di realtà effettiva (§ 545). Per un altro aspetto, esso si basa sul cosiddetto *diritto internazionale*, il principio universale del quale è il presupposto *riconoscimento* degli Stati, con la conseguenza che le loro azioni — altrimenti prive di limiti — sono limitate, nei rap-

porti reciproci, dalla condizione che permanga la possibilità della pace; e che inoltre distingue dallo Stato gli individui in quanto persone private, e si fonda in generale sui *costumi*.

*1) *La storia universale*

§ 548

Siccome lo spirito determinato d'un popolo è *effettivamente reale* — e la sua libertà è in quanto natura — esso possiede, secondo questo aspetto naturale, il momento della determinatezza climatica e geografica. Inoltre, lo spirito d'un popolo è nel *tempo*. Secondo il contenuto, esso ha essenzialmente un principio *particolare*, e deve percorrere uno sviluppo, determinato da tale principio, della propria coscienza e della propria effettiva realtà; esso ha dentro di sé una *storia*. In quanto spirito limitato, la sua indipendenza è qualcosa di subordinato; esso passa nella *storia generale del mondo*, i cui avvenimenti sono esposti dalla dialettica degli spiriti nazionali particolari, dal *tribunale del mondo*.

§ 549

Questo movimento è la via della liberazione della sostanza spirituale, l'atto mediante il quale l'assoluto scopo finale del mondo si compie nel mondo stesso. Lo spirito — che dapprima è soltanto *in sé* — s'innalza a coscienza e ad autocoscienza, quindi alla rivelazione ed all'effettiva realtà della propria essenza, in sé e per sé essente, e diviene ai propri occhi spirito anche esternamente *universale, spirito del mondo*. Siccome questo sviluppo accade nel tempo e nell'esistenza, e quindi in quanto storia, i suoi singoli momenti e gradi sono gli spiriti nazionali. Ciascuno di questi, in quanto spirito singolo e naturale in una determinatezza qualitativa, è destinato ad occupare *un solo grado*, e ad eseguire solo *un* unico compito dell'azione totale.

Che nella storia si presupponga uno *scopo* in sé e per sé essente, e delle determinazioni che si sviluppano da questo secondo il concetto, è stata definita una considerazione

aprioristica della storia stessa, e si rimprovera alla filosofia di scrivere la storia a priori; ma su questo punto, e sulla storiografia in generale, occorre fare qualche precisazione. Il fatto che alla base della storia – anzi essenzialmente della storia universale – vi sia uno scopo finale in sé e per sé, e che questo scopo sia stato realizzato e si realizzi effettivamente in essa (il piano della Provvidenza); il fatto che nella storia vi sia in generale *razionalità*, è cosa che dev'essere considerata come filosoficamente necessaria, quindi come necessaria in sé e per sé. Ciò che merita biasimo, è solo il presupporre rappresentazioni o pensieri arbitrari, e voler trovare e rappresentare conformi a questi gli avvenimenti e gli atti. Oggi, però, di tale metodo aprioristico si sono resi colpevoli principalmente coloro che pretendono di essere puri storici, e non perdonano l'occasione di prendersela apertamente con il filosofare, sia in generale che in sede di storia. La filosofia è per loro una vicina scomoda, in quanto si oppone all'arbitrio ed alle idee peregrine. Tale tendenza storiografica aprioristica è emersa talvolta da dove meno la si sarebbe aspettata, dalla filologia; ed in Germania più che in Francia ed in Inghilterra, dove la storiografia si è depurata dandosi un carattere più fermo e più maturo. Al posto delle escogitazioni prammatizzanti di motivi e nessi psicologici, sono così subentrate le ipotesi fantasiose, come quella d'uno stato originario e d'un popolo originario, che si sarebbe trovato in possesso della vera conoscenza di Dio e di tutte le scienze; quella d'un popolo sacerdotale, e più specificamente, ad esempio, di un'epopea romana, la quale sarebbe stata la fonte delle notizie storicamente attendibili sulla più antica storia di Roma⁵¹. A quanto pare, in un'ampia cerchia si considera come l'esigenza di una storiografia *dotta e brillante*, aderente alle fonti, escogitare tali vuote rappresentazioni, e, a dispetto della storia meglio attestata,

51. Hegel allude qui allo storico e diplomatico B. G. Niebuhr (1776-1831), autore di importanti ricerche sulla storia della Roma arcaica. Ispirandosi alla teoria romantica sulla genesi dei poemi omerici e nibelungici, egli ipotizzò per Roma un'analoga produzione epica poi confluita nell'annalistica; una teoria che in forma più moderata sarebbe stata ripresa in Italia da Gaetano De Sanctis.

combinarle arditamente, valendosi d'un mucchio di spazzatura erudita fatta di circostanze remote ed estrinseche.

Se accantoniamo questa trattazione soggettiva della storia, l'esigenza propriamente opposta, che la storia non venga trattata secondo uno *scopo oggettivo*, equivale nell'assieme, come significato, a quell'altra – in apparenza ancora più giustificata – che lo storico proceda in modo *imparziale*. Quest'ultima esigenza suole essere indirizzata in particolare alla *storia della filosofia*, in quanto in essa non si dovrebbe manifestare alcuna preferenza per una rappresentazione od un'opinione, come un giudice non deve avere un interesse particolare per nessuna delle due parti in lizza. D'altra parte, si ammette al tempo stesso ch'egli adempirebbe alle proprie funzioni in modo sciocco e maldestro, se non avesse un interesse – anzi l'interesse esclusivo – per il diritto, se non ne facesse il proprio scopo, l'unico scopo, e se si astenesse dal giudicare. Questa esigenza nei confronti del giudice, la si può chiamare *parzialità* per il diritto, e la si sa distinguere molto bene da una parzialità *soggettiva*. Ora, nell'esigenza di imparzialità che si rivolge allo storico, quella distinzione si perde nella chiacchiera insulsa e compiaciuta, ed entrambi i tipi di interesse vengono respinti, quando si pretende che lo storico non abbia nessuno scopo e prospettiva determinata, secondo la quale selezionare, disporre e giudicare gli avvenimenti, ma li narri proprio nel modo accidentale nel quale se li trova davanti, nella loro particolarità priva di relazione e di pensiero. Si concede solo che una storia debba avere un *oggetto*, ad esempio Roma, il suo destino, o il declino della grandezza dell'impero romano. Non occorre riflettere molto per capire che è questo lo scopo presupposto che sta alla base tanto degli avvenimenti stessi quanto della valutazione della loro importanza, cioè della relazione più o meno stretta che hanno con il fine. Senza un tale fine ed una tale valutazione, una storia non sarebbe che un perdersi in rappresentazioni prive di senso; neppure una fiaba per bambini, poiché anche i bambini pretendono che nei racconti vi sia un interesse, cioè che si possa perlomeno presentire uno scopo, e che eventi ed azioni si rapportino a tale scopo. Nell'esi-

stenza d'un *popolo*, lo scopo sostanziale è d'essere uno Stato e di conservarsi come tale; un popolo privo di forma statale (una *nazione* in quanto tale) non ha propriamente alcuna storia, come i popoli sono esistiti prima di darsi forma statale, ed altri esistono ancor oggi come nazioni selvagge. Ciò che avviene ad un popolo e si sviluppa nel suo seno, ha il suo significato essenziale in relazione allo Stato; le mere particolarità dell'individuo sono lontanissime da quell'oggetto, che è di pertinenza della storia. Se lo spirito universale di un'epoca s'imprime nel carattere degli individui più notevoli del periodo, e se anche le loro particolarità sono mezzi più remoti e meno trasparenti, in cui tale spirito si riflette, seppure con colori più scialbi, spesso persino le singolarità d'un avvenimento minore, d'una parola, esprimono non una particolarità soggettiva, bensì — con impressionante concisione e vivezza — un'epoca, un popolo, una cultura. Selezionare tali singolarità può farlo solo uno storico di genio. Al contrario, la massa delle altre singolarità è una massa superflua, accumulando fedelmente la quale si finisce per trascurare ed oscurare gli oggetti degni di storia; la caratteristica essenziale dello spirito e della sua epoca, infatti, è sempre contenuta nei grandi avvenimenti. È stato un senso corretto della storia quello che ha portato a riservare ai *romanzi* (come quelli celebri di Walter Scott e simili) tali descrizioni del particolare e raccolte di tratti caratteristici. Va considerata infatti opera di buon gusto il congiungere i quadri della vitalità particolare ed inessenziale con un materiale inessenziale, come fa il romanzo, ricavandolo da avvenimenti privati e passioni soggettive. Invece, l'intessere nella rappresentazione degli interessi generali — nell'interesse della cosiddetta *verità* — inezie individuali del tempo e delle persone, è cosa che non va soltanto contro il giudizio ed il gusto, ma anche contro il concetto della *verità oggettiva*. Secondo il senso di quest'ultima, infatti, per lo spirito il vero è solo ciò che è sostanziale, e non l'insignificanza di esistenze e contingenze esterne; ed è perfettamente indifferente se tali insignificanze vengono documentate in maniera formale o, come avviene nel romanzo, inventate in modo caratteristico, ed attribuite

a questo od a quel personaggio, a questa o quella circostanza. — L'interesse della *biografia*, tanto per farne qui cenno, sembra contrapporsi direttamente ad un fine universale. Tuttavia, la biografia ha per sfondo il mondo storico in cui l'individuo è coinvolto; anche l'originalità soggettiva, l'umorismo ecc., alludono a quel contenuto, ed in tal modo ne accrescono l'interesse. Ciò che è puramente gradevole ha invece un terreno ed un interesse diverso da quello della storia.

L'esigenza dell'*imparzialità* rivolta alla *storia della filosofia* — anzi, si può aggiungere, alla storia della religione (sia della religione in generale, sia di quella della chiesa) — abitualmente implica, in modo ancor più preciso ed esplicito, il rifiuto di presupporre uno scopo oggettivo. Come in precedenza lo Stato era designato come la Cosa cui il giudizio doveva rapportare gli avvenimenti della storia politica, così qui la *verità* doveva essere l'oggetto cui riferire i singoli atti ed avvenimenti dello spirito. Quello da cui si parte è però piuttosto il presupposto contrario, e cioè che quelle storie non abbiano per contenuto che scopi soggettivi, cioè soltanto opinioni e rappresentazioni, e non l'oggetto in sé e per sé, non la verità: e questo per la semplice ragione che non vi sarebbe alcuna verità. Se si ammette questo, l'interesse per la verità appare anch'esso come una parzialità nel senso corrente del termine, cioè per opinioni e rappresentazioni che, essendo ugualmente inconsistenti, risultano nel loro assieme indifferenti. La verità storica stessa ha, con ciò, il mero senso dell'*esattezza*, dell'accurata relazione su fatti esterni, senza giudizi che non siano su questa stessa esattezza; con il che vengono ammessi soltanto giudizi qualitativi e quantitativi, non giudizi di necessità e di concetto (cfr. *Osservazione* ai §§ 172 e 178). In realtà, però, se nella storia politica Roma o l'impero germanico ecc. sono un oggetto vero ed effettivo, e costituiscono lo scopo cui riferire i fenomeni e secondo il quale giudicarli, ancor di più nella storia universale lo spirito universale stesso, come coscienza di sé e della propria essenza, è un oggetto vero ed effettivo, un contenuto ed un fine in sé e per sé cui riferire tutti gli altri fenomeni. Questi ultimi hanno pertanto il loro

valore, e persino la loro esistenza, solo mediante il rapporto con lo spirito universale, cioè solo mediante il giudizio nel quale sono sussunti sotto lo spirito ed esso inerisce loro. Lo spirito non si limita ad aleggiare *sopra* la storia come sopra le acque, ma si agita in essa e ne è il principio motore. Che nel cammino dello spirito la libertà, cioè lo sviluppo determinato dal concetto di spirito, sia il principio determinante, e che solo il suo concetto sia a se stesso scopo finale, ossia verità, poiché lo spirito è coscienza (o, in altri termini, che nella storia vi sia *razionalità*): tutto ciò sarà, da un lato, almeno oggetto di una credenza plausibile, ma, d'altro lato è conoscenza filosofica.

§ 550

Questa liberazione, nella quale lo spirito viene a se stesso dando realtà effettiva alla propria verità, ed il compito di questa liberazione, costituiscono il *diritto* supremo ed assoluto. L'autocoscienza d'un popolo particolare è portatrice del grado di sviluppo raggiunto in quel momento dallo spirito universale, ed è la realtà oggettiva effettiva nella quale esso pone la propria volontà. Di fronte a questa volontà assoluta, la volontà degli altri spiriti nazionali particolari non ha alcun diritto: quel popolo è il dominatore del mondo. D'altra parte però lo spirito supera anche ogni volta il proprio patrimonio — in quanto questo è uno stadio particolare — abbandonandolo alla sua sorte ed al suo tribunale.

§ 551

Poiché un tale compito di dare realtà effettiva appare come azione, e, pertanto, opera di *singoli*, ecco che questi, rispetto al contenuto sostanziale del loro lavoro, si configurano come *strumenti*, mentre la loro soggettività, che costituisce la loro peculiarità, è la vuota forma dell'attività. Di conseguenza, ciò ch'essi hanno ottenuto per se stessi mediante la loro partecipazione individuale al compito sostanziale, preparato e determinato indipendentemente da loro, è un'universalità formale della rappresentazione soggettiva: la *fama*, che è la loro ricompensa.

§ 552

Lo spirito del popolo contiene una necessità naturale e risiede nell'esistenza esterna (§ 483); la sostanza etica, in se stessa infinita, è, per sé, particolare e limitata (§§ 549 e 550), ed il suo lato soggettivo è affetto da accidentalità, costume inconsapevole, e coscienza del proprio contenuto come di qualcosa di temporalmente dato ed in rapporto con una natura ed un mondo esterno. Lo spirito *pensante* nell'eticità, invece, supera in sé la finitezza ch'esso ha — in quanto spirito d'un popolo — nel proprio Stato e negli interessi temporali di questo, nel sistema delle leggi e dei costumi, e che si eleva al sapere di sé nella propria essenzialità: un sapere, il quale tuttavia condivide l'immanente limitatezza dello spirito del popolo. Lo spirito pensante della storia universale, però, spogliandosi insieme di quelle limitatezze dei particolari spiriti dei popoli, e della propria stessa mondanità, afferra la propria concreta universalità, e si eleva a *sapere dello spirito assoluto*, come della verità eternamente ed effettivamente reale, nella quale la ragione che sa è libera per se stessa, e la necessità, la natura e la storia non sono che strumenti della sua rivelazione e vasi del suo onore.

Dell'aspetto formale dell'elevazione dello spirito a Dio si è parlato nell'Introduzione alla logica (cfr. in particolare § 51, *Annotazione*). — Riguardo al punto di partenza di questa elevazione, è stato nell'assieme *Kant* a scegliere il più giusto, nella misura in cui egli considera la fede in Dio come scaturente dalla *ragione pratica*. Il punto di partenza contiene infatti implicitamente il *contenuto*, o materia, che costituisce il contenuto del concetto di Dio. Ma il vero materiale concreto non è né *l'essere* (come nella prova cosmologica) e neppure soltanto *l'attività finalizzata* (come nella prova fisico-teologica), bensì lo *spirito*, la cui determinazione assoluta è la ragione operante, cioè il concetto che da sé si dà determinatezza e realtà: la libertà. Che l'elevazione a Dio — che si opera in questa determinazione — dello spirito soggettivo, venga riabbassata ad un *postulato*, ad un mero *dover essere*, è la stortura, discussa in precedenza, di ristabilire immediatamente come valida l'antitesi del finito,